



Comune di Marciana

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 del 31/03/2016

C O P I A

OGGETTO: MODIFICA ART.8 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

L'anno duemilasedici, addì trentuno del mese di marzo alle ore 18:16 nell'aula Consiliare del civico palazzo, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, con la presenza dei Signori:

BULGARESI ANNA	P	GENTILI GABRIELE	P
GIACOMELLI DANIEL	P	LOGI LUIGI	P
RICCI CRISTIANO	P	BARBI SIMONE	P
CIANGHEROTTI DANIELE	P	MAZZEI MAURIZIO	P
CARDELLA MAURO	A		
BALESTRINI MARCELLO	P		
BENVENUTI MASSIMO	P		

Presenti n. 10

Assenti n. 1

Presiede l'adunanza Anna BULGARESI - Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Marco CARAPEZZI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito alla proposta riportata in oggetto.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 22 DEL 31/03/2016

Il Sindaco introduce l'argomento iscritto al punto n. 5 dell'O.D.G. relativo al Regolamento Comunale delle procedure di rilascio rinnovo e revoca degli atti di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Il Sindaco ricorda che la modifica, approvata all'unanimità nella seduta della competente Commissione Consiliare, consiste nell'introduzione di un nuovo comma, il comma 6, all'art. 8 del Regolamento.

Il sindaco provvede a dare integrale lettura alla nuova disposizione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 26/10/1998, e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 26/07/2012 e delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 30/05/2013;

CONSIDERATO che l'occupazione di suolo pubblico rientra nella potestà dell'ente che ne stabilisce limiti e modalità di utilizzo;

VERIFICATA sul territorio la presenza di attività artigianali con produzione propria di alimenti e bevande e di attività di vendita al dettaglio di generi alimentari atti al consumo immediato e considerato che tali attività costituiscono una risorsa da valorizzare, all'interno del tessuto economico del territorio comunale che negli anni ha subito numerose cessazioni di attività commerciali, a discapito della cittadinanza oltre che dell'utenza stagionale;

CONSIDERATO che, con riferimento a tali attività, non esiste un vero e proprio divieto normativo inerente la possibilità di effettuare uso degli spazi dati in concessione al fine di consentire il consumo sul posto, in totale assenza di servizio, degli alimenti e delle bevande prodotti e/o venduti da tali esercizi, e che, al contrario, la normativa antitrust, tramite il recepimento delle direttive comunitarie, ha chiaramente espresso negli ultimi anni la tendenza a ritenere consentito, in campo commerciale, tutto ciò che non sia specificatamente vietato;

RITENUTO pertanto opportuno, al fine di favorire lo sviluppo di ulteriori attività, soprattutto a carattere artigianale, consentire, a livello regolamentare comunale, la possibilità di attrezzare con tavoli e sedute, le aree pubbliche concesse ai sensi del presente Regolamento e prospicienti ad attività artigianali di produzione generi alimentare, con estensione agli esercizi di vicinato per la vendita di generi alimentari, da considerare come fattore di spinta nei confronti dell'imprenditoria in generale, ma soprattutto giovanile, fermo restando il divieto assoluto di effettuare servizio ai tavoli, individuando in tale fattispecie il fattore discriminante assoluto con gli esercizi di somministrazione propriamente detti;

VISTA la necessità di modificare l'art.8 inserendo nel regolamento il seguente articolo in sostituzione del precedente:

Art.8 - Rilascio

- 1. La richiesta di concessione è istruita dal Servizio Tributi;*
- 2. La concessione per l'occupazione è data o negata dal Dirigente (o responsabile) del Servizio entro 5 giorni per l'occupazione temporanea e 7 giorni per l'occupazione permanente dalla ricezione dell'istanza attestata dal timbro datario dell'Ufficio protocollo, ovvero entro 5 giorni per l'occupazione temporanea e 7 giorni per l'occupazione permanente*

successivi a quello in cui sono pervenute le notizie di cui all'articolo precedente se omesse nell'istanza stessa.

3. Trascorso il termine predetto senza l'assunzione di alcun provvedimento, l'istanza riferita all'occupazione permanente si intende respinta. Il Servizio Tributi è comunque tenuto a comunicare all'istante, entro i successivi dieci giorni, le motivazioni del mancato accoglimento e l'autorità alla quale eventualmente ricorrere.

4. La concessione per l'occupazione temporanea si intende comunque rilasciata ove non pervenga al richiedente specifico e motivato provvedimento negativo.

5. Qualora l'occupazione sia finalizzata alla costruzione o all'installazione fissa di manufatto, impianto e/o altre opere che richiedono specifico atto abilitante, le norme di cui ai commi precedenti non si applicano e la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea a quella per il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia, nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente.

6. Per gli esercizi di vicinato e artigianali di generi alimentari possono essere concesse occupazioni di suolo pubblico limitatamente al fronte dell'attività stessa con esclusione della porta di accesso, e purché rimanga disponibile lo spazio sufficiente per il transito in ogni ora della giornata di pedoni, di ausili per soggetti svantaggiati e carrozzine per bambini. L'occupazione viene concessa esclusivamente per messaggi pubblicitari connessi all'attività medesima e tavoli con sedute, adatti al consumo degli alimenti. Non è permessa l'occupazione del suolo pubblico di banchi gelato, vetrine frigoriferi, vetrine per esposizione di cibo e sistemi di preparazione di alimenti.

7. La concessione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

VISTA la proposta di modifica del regolamento che è stata illustrata nei suoi aspetti salienti e modificativi, specificamente l'articolo 8;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere espresso dal competente ufficio ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267;

DATO ATTO che le suddette modifiche sono state previamente predisposte dalla Commissione Consiliare per revisione Statuto e Regolamenti;

Con voti favorevoli, unanimi resi dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti , espressi in forma palese,

DELIBERA

1. DI APPROVARE le modifiche sopra riportate che si richiamano quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 22 DEL 31/03/2016

2. DI APPROVARE il regolamento intero con le modifiche apportate nella versione aggiornata.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli, separati, unanimi resi dai n. 10 Consiglieri presenti e votati, stante l'urgenza, DICHIARA il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Anna BULGARESI

F.to Dott. Marco CARAPEZZI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, D.L.gs 267/2000)

Su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 26/07/2016, per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi (progr. affissione nr. 1037).

Lì, 26/07/2016

F.to L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to Marianne MAZZEI

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Marciana, 26/07/2016

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Marianne MAZZEI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art.134, D.L.gs n. 267/2000)

Visti gli atti d'ufficio, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune dal 26/07/2016 al 10/08/2016.

Essa è divenuta esecutiva il 31/03/2016

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4)

essendo decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione (art. 134, c.3)

Lì, 31/03/2016

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to Marianne MAZZEI

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 3 DEL 31/03/2016

OGGETTO: MODIFICA ART.8 DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

PARERI - Art. 49, comma 1 D.L.gs 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Li, 31.03.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Mauro CARDELLA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla contabile tecnica della presente proposta di deliberazione.

Li, 31.03.2016

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Dott. Giuseppe BERTI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1 – Oggetto

Tit. I TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE

Art. 2 – Distinzione per durata

Art. 3 – Occupazione per passi carrabili

Art. 4 – Occupazione d'urgenza

Tit. II ATTO CONCESSIONARIO

Art. 5 – Obbligatorietà

Art. 6 – Contenuto

Art. 7 – Istanza

Art. 8 – Rilascio

Art. 9 – Revoca

Art. 10 - Revoca per inadempienze

Art. 11 – Rinuncia

Art. 12 – Subingresso

Tit. III CANONE

Art. 13 – Obbligatorietà

Art. 14 – Classificazione di vie e spazi

pubblici Art. 15 – Altri elementi incidenti sulla
tariffa Art. 16 – Determinazione

Art. 17 – Tariffe

Art. 18 – Modificazione delle tariffe

Art. 19 – Canone per le occupazioni in atto per l'erogazione dei
pp.ss. Art. 20 – Occupazione nuove per l'erogazione dei pp.ss.

Art. 21 – Trasferimento

Art. 22 – Superficie dei passi carrabili

Art. 23 – Passo carrabile virtuale

Art. 24 – Impianti automatici di distribuzione

Art. 25 – Aree destinate a parcheggio

Art. 26 – Occupazione abusive

Art. 27 – esenzione del canone

Art. 28 – Assorbimento di altri canoni Art.

29 – Modalità e termine di pagamento Tit.

IV SANZIONI

Art. 30 – Occupazioni abusive

Art. 31 – Rimozione d'ufficio

Tit. V MODALITA' ORGANIZZATIVE INTERNE

Art. 32 – Adempimenti del funzionario responsabile

Art. 33 – Adempimenti del concessionario

Art. 34 – Forme di riscossione

Art. 35 – Norma transitoria

Art. 36 – Norma finale

Allegato A

Allegato B

ART. 1 – Oggetto

1. Il Presente regolamento, adottato a norma degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina, a partire dal 1° gennaio 1999, l'occupazione onerosa permanente o temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di questo Comune ovvero di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. In assenza del

titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, allorchè si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

2. Non sono soggette a concessione le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastanti o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.
3. Sono escluse dal regime concessorio le occupazioni degli spazi pubblici eseguite con balconi, verande ed altri infissi di carattere stabile, tende o simili, fisse o retrattili e quelle poste a copertura dei banchi di vendita per i quali sia stato assolto il canone.
4. I tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano i centri abitati, con popolazione superiore ai diecimila abitanti esistenti in questo Comune sono considerati comunali ai sensi di quanto dispone l'art. 2, comma 7, del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e la loro occupazione è soggetta alla disciplina seguente.

TITOLO I TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Art. 2

Distinzione per durata

1. L'occupazione è permanente quando è stabile e di durata non inferiore all'anno.
2. L'occupazione è temporanea quando è di durata inferiore all'anno.

Art. 3

Passi carrabili e accessi a raso

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Non costituiscono passi carrabili gli scalini già esistenti sulla strada per consentire l'accesso al fabbricato di costruzione anteriore al 1950 o alla costruzione della strada.
3. Se il titolare del passo carrabile non ha più interesse ad utilizzarlo, può presentare domanda per la messa in pristino dell'assetto stradale. In tale caso le spese necessarie per la relativa operazione sono a carico del richiedente.
4. Nel caso di semplice accessi posti a filo con il manto stradale (passi a raso) e, in ogni caso, quando manca un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, è dovuto il canone solo se i proprietari o comunque coloro che li utilizzano, richiedono ed ottengono il rilascio di apposito cartello segnaletico, contenente lo stemma del Comune ed il numero progressivo di rilascio, dietro pagamento di una somma a titolo di rimborso spese e diritti di concessione, per vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.
5. Per l'esposizione abusiva di segnali o cartelli di passo carrabile si applica, nei confronti del responsabile, la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di Euro 1.000,00 in relazione alla durata presunta dell'esposizione abusiva.

Art. 4

Occupazione d'urgenza

1. Nel caso si debba provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di concessione.
2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma o via fax ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione
3. L'ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di concessione a sanatoria,
4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, nella misura derivante dall'applicazione della tariffa.

TITOLO II

ATTO CONCESSORIO

Art. 5

Obbligatorietà

1. Nessuna occupazione può avvenire se non previa concessione ad eccezione delle occupazioni di urgenza di cui all'articolo precedente, di quelle in aree destinate a mercato non attrezzate e delle occupazioni temporanee nelle aree destinate a fiere non permanenti.
2. Per le occupazioni effettuate per il commercio al dettaglio su aree pubbliche o nei mercati e fiere non attrezzati ovvero in occasione di festeggiamenti, la concessione è da considerare data con il rilascio della quietanza del canone dovuto.
3. Il mercato e la fiera sono da considerare attrezzati soltanto quando dispongono di dotazioni fisse destinate direttamente all'esercizio dell'attività commerciale.

Art. 6

Contenuto

1. L'atto di concessione deve contenere fra le altre, le indicazioni relative al
 - termine d'inizio dell'occupazione;
 - Termine finale dell'occupazione, salvo, per l'occupazione permanente, che non sia espressamente richiesta a tempo indeterminato;
 - Le modalità dell'occupazione;
 - L'indicazione dell'attività a favore della quale è diretta l'occupazione;
 - Ammontare del canone, determinato secondo la tariffa di cui al successivo articolo 18, eventualmente maggiorato per il rimborso degli oneri di manutenzione gravanti sul Comune per l'Occupazione;
 - Le modalità ed il termine di pagamento del canone;

- Le eventuali prescrizioni tecniche che il soggetto deve osservare nell'occupazione;

2. La concessione è rilasciata:

- Senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- Con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;
- Con facoltà da parte del Comune di revocarla con atto motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.

Art. 7

Istanza

1. Per il rilascio della concessione deve essere inoltrata istanza in carta legale contenente, oltre l'esatta denominazione del soggetto richiedente e il suo domicilio e il codice fiscale:
 - a) Il termine d'inizio dell'occupazione richiesta;
 - b) Il termine finale, salvo il caso in cui non venga richiesta espressamente a tempo indeterminato nel caso di occupazione permanente;
 - c) L'individuazione esatta della superficie o spazio di cui si chiede la concessione allegando planimetria della strada di area interessata;
 - d) L'entità dell'occupazione proposta espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore degli eventuali decimali;
 - e) Le modalità dell'occupazione;
 - f) Descrizione dell'attività a favore della quale è richiesta l'occupazione;
 - g) Impegno a comunicare previamente al Servizio concedente le modifiche che si intendessero apportare agli elementi di cui alle lett e) ed f);

Art. 8

Rilascio

1. La richiesta di concessione è istruita dal Servizio Tributi;
2. La concessione per l'occupazione è data o negata dal Dirigente (o responsabile) del Servizio entro 5 giorni per l'occupazione temporanea e 7 giorni per l'occupazione permanente dalla ricezione dell'istanza attestata dal timbro datario dell'Ufficio protocollo, ovvero entro 5 giorni per l'occupazione temporanea e 7 giorni per l'occupazione permanente successivi a quello in cui sono pervenute le notizie di cui all'articolo precedente se omesse nell'istanza stessa.
3. Trascorso il termine predetto senza l'assunzione di alcun provvedimento, l'istanza riferita all'occupazione permanente si intende respinta. Il Servizio Tributi è comunque tenuto a comunicare all'istante, entro i successivi dieci giorni, le motivazioni del mancato accoglimento e l'autorità alla quale eventualmente ricorrere.

4. La concessione per l'occupazione temporanea si intende comunque rilasciata ove non pervenga al richiedente specifico e motivato provvedimento negativo.
5. Qualora l'occupazione sia finalizzata alla costruzione o all'installazione fissa di manufatto, impianto e/o altre opere che richiedono specifico atto abilitante, le norme di cui ai commi precedenti non si applicano e la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea a quella per il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia, nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente.
6. Per gli esercizi di vicinato e artigianali di generi alimentari possono essere concesse occupazioni di suolo pubblico limitatamente al fronte dell'attività stessa con esclusione della porta di accesso, e purché rimanga disponibile lo spazio sufficiente per il transito in ogni ora della giornata di pedoni, di ausili per soggetti svantaggiati e carrozzine per bambini. L'occupazione viene concessa esclusivamente per messaggi pubblicitari connessi all'attività medesima e tavoli con sedute, adatti al consumo degli alimenti. Non è permessa l'occupazione del suolo pubblico di banchi gelato, vetrine frigoriferi, vetrine per esposizione di cibo e sistemi di preparazione di alimenti.
7. La concessione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

Art. 9
Revoca

1. La concessione può essere revocata
 - a. Quando si sia accertato che il concessionario ha modificato le modalità dell'occupazione o l'attività a favore della quale era stata richiesta la concessione senza darne preventiva comunicazione al Servizio si provvede comunque al recupero del nuovo canone maturato e si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari a quello del nuovo canone dovuto.
 - b. Quando, pur avendo dato il concessionario la comunicazione di cui alla lett. g) dell'articolo otto, le nuove modalità dell'occupazione non siano conciliabili con le esigenze di utilizzazione pubblica della strada o dell'area interessata e/o la nuova attività prospettata non abbia ricevuto le autorizzazioni ed i permessi di legge, salvo che l'interessato non confermi per iscritto il ripristino dell'attività precedente;
 - c. Allorché nuove esigenze pubbliche richiedano le cessazioni dell'occupazione con il ritorno della strada o dell'area pubblica all'uso pieno della collettività. In tal caso è dovuta dal Comune la restituzione del canone per la parte relativa all'occupazione non effettuata e il rimborso delle spese necessarie allo sgombero delle attrezzature mobili. Nel caso in cui l'utilizzo della concessione revocata abbia portato al realizzo di costruzioni o all'impianto stabile di attrezzature od impianti non asportabili, compete al concessionario un'indennità ragguagliata al canone d'uso degli stessi per il periodo non ancora maturato della concessione revocata.

2. La revoca è disposta con atto scritto e motivato ed ha effetto dal quindicesimo giorno dopo la sua notifica, nei casi di cui sopra alle lettere a) e b), e dal sessantesimo giorno nel caso di cui alla lett. c). per tutte le tre fattispecie del comma precedente è dovuta la comunicazione di inizio del procedimento di cui all'art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 10

Revoca della concessione per gravi inadempienze

1. Nel caso di grave o reiterata inadempienza alle prescrizioni contenute nell'atto concessorio, mantenute anche dopo il tempo assegnato all'apposita diffida, la concessione è revocata in

danno dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla notifica della revoca il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

2. Il mancato pagamento del canone entro 15 giorni dall'apposito invito del Comune con prospettazione della revoca, costituisce grave inadempienza agli effetti del comma precedente e la revoca non deve essere preceduta da diffida.

Art. 11

Rinuncia

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione in corso mediante comunicazione scritta da far pervenire anche via fax al Servizio Tributi almeno 15 giorni prima della data fissata per il termine dell'occupazione.
2. Nel caso di tratti di rinuncia a concessione di occupazione permanente la liberazione della corresponsione del canone ha effetto con il termine dell'anno in corso.

Art. 12

Subingresso

1. Per le concessioni relative all'occupazione permanente, la volturazione è consentita ferme restando le modalità di occupazione e le attività indicate nell'atto concessorio con l'obbligo di comunicazione al Servizio entro cinque giorni. Agli effetti del canone la volturazione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. La volturazione effettuata senza la comunicazione di cui al comma precedente e quella che, sebbene comunicata, non risponda ai requisiti di cui al comma precedente, danno luogo all'irrogazione, nei confronti dell'originario intestatario della concessione, di una sanzione pecuniaria di ammontare pari al 150 per cento del canone annuo determinato nell'atto concessorio e la concessione divenuta irregolare può essere revocata entro 30 giorni dalla data del verbale di constatazione.

TITOLO III

CANONE

Art. 13

Obbligatorietà

1. Occupazione di aree e spazi pubblici comporta il pagamento al comune di un canone determinato nell'atto concessorio, salvo le eccezioni di cui al successivo art. 26 e quelle per passi carrabili già affrancate ai sensi dell'art. 44, comma 11, del D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507.
2. Il canone per l'occupazione destinata alla realizzazione di passi carrabili non è affrancabile.
3. Per le concessioni di occupazione permanenti il canone è dovuto per anni solari.

Art. 14

Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche

1. Agli effetti dell'applicazione del canone, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza ai fini dell'applicazione della tassa, nelle seguenti categorie

I categoria Frazione di Procchio e

S.Andrea II categoria Capoluogo e Poggio

III categoria residue zone del territorio comunale

2. L'elenco di classificazione delle strade degli spazi e delle altre aree pubbliche comprese nelle tre categorie è allegato a questo regolamento sub A quale parte integrante.

Art. 15

Altri elementi incidenti sulla tariffa

1. L'incidenza degli elementi occupazionali di cui all'articolo precedente e di quelli indicati nella lettera c) del 2° comma dell'art. 63 del D.Lgs 446/97 e quindi il valore economico della disponibilità dell'area il sacrificio imposto alla collettività l'indicazione delle specifiche attività anche in relazione alle modalità dell'occupazione, è quella risultante nelle categorie da 1 a 4 esposte nell'allegato B che forma parte integrante di questo regolamento.

Art. 16

Determinazione

1. L'ammontare del canone dovuto, con riferimento alla durata dell'occupazione, è commisurato alla superficie occupata e viene determinato in base a quanto previsto nell'art. 17 con il minimo di L. 20.000, salvo per quelle di durata non superiore ad un giorno.

Art. 17

Tariffe

1. La tariffa base generale è di annuale € 40,00 il mq per l'occupazione permanente e di giornaliera € 3,00 per l'occupazione temporanea.
2. La tariffa per ciascuna concessione è individuata applicando, alla tariffa base propria, i coefficienti di ciascuno dei Quattro parametri, fra quelli indicati nell'allegata tabella B, relative al tipo di occupazione e riferiti ciascuno all'importanza dell'area occupata, al valore economico della sua disponibilità, al rilievo del sacrificio imposto alla collettività e alle modalità di occupazione nonché e al tipo di attività esercitata dal richiedente.
3. Per le occupazioni temporanee, il canone come sopra determinate è ridotto del 20% se la durata, nell'anno è superiore ai 14 giorni e del 50% se superiore al mese, anche se non continuative.

Art. 18

Modificazione delle tariffe

1. Le eventuali modificazioni delle tariffe sono deliberate dal Consiglio comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e si applicano a partire dall'esercizio in corso.
2. In mancanza di modificazioni, continua a valere la tariffa in vigore.

Art. 19

Canone per le occupazioni in atto per l'erogazione di pubblici servizi

1. In ossequi a quanto previsto nella lett. f) del 2° comma dell'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, per le occupazioni permanenti realizzate sino al 31.12.1998 con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi, il canone è determinato in relazione alle utenze del servizio pubblico alla data predetta ed suo ammontare è pari al numero delle utenze stesse moltiplicato per L. 1250, con il minimo di L. 1.000.000.

2. Con lo stesso conteggio e lo stesso minimo indicati nel comma precedente, è determinato anche il canone dovuto per le occupazioni permanenti in atto al 1° gennaio 1999 per l'esercizio di attività strumentale allo stesso pubblico servizio.
3. L'importo dei canoni come sopra determinati è rivalutato annualmente sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il responsabile del Servizio tributi provvede a comunicare l'ammontare del nuovo canone con propria nota raccomandata entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'indice Istat nella Gazzetta Ufficiale. La comunicazione predetta ha funzione ricognitiva e pertanto la sua eventuale omissione non pregiudica l'automatica rivalutazione del canone.

Art. 20

Occupazione nuove per l'erogazione di pubblici servizi

1. Il canone per le occupazioni permanenti realizzate dal 1° gennaio 1999 con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei servizi pubblici nonché quello relativo alle occupazioni permanenti realizzate a partire dalla data predetta, per l'esercizio di attività strumentale ai pubblici servizi sono determinati in base alla tariffa di cui all'art. 17 con l'applicazione dei parametri contenuti nella tabella B che riconosce alla lettera f della categoria 4 la riduzione del 50% prescritta nella lett. f) del 2° comma dell'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

Art. 21

Trasferimento

1. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede a proprie spese le condutture, i cavi e gli impianti di cui agli articoli precedenti.

Art. 22

Superficie dei passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili da considerare ai fini del canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si da accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
2. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
3. La tariffa è ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune e che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

Art. 23

Passo carrabile virtuale

1. Il comune, su espressa richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale può concedere tenuto conto delle esigenze della viabilità il divieto di sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi con rilascio di apposito cartello segnaletico.

2. Il divieto predetto non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. Il canone è determinato con tariffa ordinaria, ridotta del.... Per cento.

Art. 24

Impianti automatici di distribuzione

1. Per gli impianti automatici di distribuzione sovrastanti il suolo, il canone è ragguagliato alla superficie della figura piana geometrica derivante dalla proiezione al suolo dell'impianto stesso.

Art. 25

Aree destinate a parcheggio

1. Per l'uso delle aree predisposte dal comune a parcheggio non custodito a limitazione oraria, mediante l'uso di parchimetri o apparecchi similari di rilevazione automatica della durata della sosta e dell'entità del canone dovuto, la tariffa è determinata giusta quanto previsto nell'art. 17 con l'aggiunta di una quota per il recupero degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area e della strumentazione utilizzata.
2. l'individuazione della specifica tariffa oraria è fatta con l'atto di istituzione del parcheggio.
3. per i parcheggi esistenti si provvede con atto consiliare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione il concessionario è tenuto al pagamento del canone determinato nell'atto in funzione anche della tariffa da applicare agli utenti e delle eventuali custodia offerta.

Art. 26

Occupazioni abusive

1. Quando l'occupazione permanente o temporanea è senza titolo o si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione, si applica per tutto il periodo dell'abuso o per quello eccedente il concesso, la tariffa dovuta per il tipo di occupazione aumentata, a titolo di sanzione del 120 per cento, con salvezza degli interventi necessari per eliminare l'occupazione abusiva.
2. Il canone dovuto è commisurato alla superficie occupata risultante dalla copia del verbale di contestazione del pubblico ufficiale accertatore.

Art. 27

Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone:
 - a. Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. Gli enti non commerciali predetti devono possedere le caratteristiche di cui ai commi 4 e 4 bis dell'art. 87 e dei commi 1 e 2 dell'art. 111 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. Se trattasi di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all'art.

10 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 è richiesto che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione di cui all'art. 11 dello stesso decreto n. 460.

- b. Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere.
- c. Le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- d. Le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere o lavori appaltati dal Comune;
- e. Le occupazioni di aree cimiteriali;
- f. Le occupazioni occasionali e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- g. Gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h. Le occupazioni con innesti o allacci delle utenze private a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- i. Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico (taxi) comprese quelle finalizzate al trasporto di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- l. Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- m. Occupazione temporanea effettuata da Associazioni che svolgono attività ricreativa, culturale e sportiva senza fini di lucro, limitatamente al tempo necessario alla preparazione e svolgimento della manifestazione;
- n. Mercato estivo nella frazione di Procchio;

Art. 28

Assorbimento di altri canoni

- 1. Il pagamento del canone concessorio assorbe l'ammontare di eventuali altri canoni dovuti al Comune dal concessionario sulla stessa area. Tali canoni, pertanto non sono dovuti per il periodo della concessione ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi da parte del Comune.

Art. 29

Modalità e termini di pagamento

- 1. Il rilascio della concessione di occupazione permanente è subordinata alla dimostrazione, prodotta anche via fax, dell'avvenuto versamento del canone fissato per le quote relative all'anno in corso.

2. Per le concessioni di occupazioni permanenti, il canone annuale è pagato entro il mese di Aprile mediante versamento nel conto corrente del tesoriere comunale.
3. Per le occupazioni giornaliere o temporanee in occasione di fiere o festeggiamenti o di mercati non ricorrenti, il pagamento della tassa è fatto direttamente all'incaricato del Comune che rilascia ricevuta-concessione da apposito bollettario previamente vidimato dal funzionario responsabile.

TITOLO IV

SANZIONI

Art. 30

Occupazioni abusive o irregolari

1. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale o delle aree pubbliche o soggette a servitù di pubblico passaggio nonché i relativi spazi soprastanti e sottostanti è soggetto, oltre che al pagamento del canone dovuto in base all'art. 26, ad una sanzione pecuniaria di ammontare pari al 150 per cento del canone stesso.
2. Il concessionario che abbia posto in essere l'occupazione concessa senza ottemperare alle prescrizioni tecniche contenute nell'atto concessorio è soggetto alla sanzione pecuniaria di un ammontare pari al 150 per cento del canone. Qualora egli non provveda ad ottemperare entro 30 giorni dalla data del verbale di contestazione, la concessione è revocata con effetto immediato.
3. Quando l'occupazione abusiva impegni la carreggiata delle strade ed impedisca o riduca notevolmente lo scorrimento dei veicoli, oltre alla sanzione predetta, si applica – nel caso di inottemperanza alla diffida di sgombro – quella prevista nel 4° comma dell'art. 20 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 nell'ammontare di L. 235.000. Qualora il soggetto sia recidivo in tal tipo di occupazione abusiva, l'importo della sanzione è elevato al doppio, al triplo, e così via, in relazione all'intensità della recidiva, con il massimo di L. 940.000.
4. <le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione di rimuovere le opere a proprie spese.

Art. 31

Rimozione d'ufficio

1. Qualora si tratti di opere insistenti abusivamente sulla strada, la rimozione d'ufficio avviene con la procedura di cui all'art. 211 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
2. Per le opere che occupino abusivamente altri spazi ed aree pubbliche diverse dalle strade, si applica la procedura di cui al richiamato art. 211 facendo però capo al Sindaco in luogo del Prefetto.

TITOLO V

MODALITA' ORGANIZZATIVE INTERNE

Art. 32

Adempimenti Del Funzionario Responsabile

1. Il rilascio della concessione ed il controllo dell'esatta e puntuale esazione del canone secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento sono affidati ad un funzionario designato dal Comune al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della materia.
2. Il predetto funzionario, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:
 - 1) Registro in cui annotare, in ordine cronologico, tutte le istanze presentate ai sensi dell'art. 8 ed il rilascio delle relative concessioni ovvero le note di rifiuto;
 - 2) Registro in cui annotare giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per le occupazioni, sia permanenti che temporanee;
 - 3) Registro in cui sono annotate le affrancazioni già in essere dall'obbligo del pagamento del tributo annuale previsto dall'abrogato art. 44 comma 11 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507.
3. Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal segretario comunale, prima di essere posti in uso.
4. E' facoltà dello stesso funzionario responsabile di istituire, in luogo dei predetti registri un registro unico, con l'indicazione separata, in appositi spazi, di tutte le annotazioni richieste.

Art. 33

Adempimenti del concessionario

1. Nel caso di gestione del servizio in concessione le attribuzioni e gli obblighi di cui all'articolo precedente spettano al concessionario il quale è tenuto anche a custodire nel suo ufficio un elenco redatto anche con procedure elettroniche di tutti i versamenti effettuati al Comune in ordine progressivo o di data, con l'annotazione degli estremi e delle quietanze rilasciate dal tesoriere comunale o dei versamenti a favore del medesimo mediante il servizio dei conti correnti postali.
2. In luogo dell'elenco o dello schedario possono essere tenute nell'Ufficio, sempre in ordine progressivo e di data, le originali quietanze di versamento e le originali ricevute del servizio conti correnti postali.

Art. 34 Forme

di riscossione

La riscossione coattiva delle entrate comunali, non aventi natura tributaria, avviene:

- Quando la gestione dell'entrata è svolta interamente in proprio dal Comune o affidata parzialmente a terzi ex art. 52 D.Lgs 446/97, con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910 n. 639;
- Quando la riscossione è affidata al Concessionario della riscossione, con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 35

Norma transitoria

1. Le concessioni di occupazione in essere alla data del 1° gennaio 1999 che non siano in contrasto con le norme di questo regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare o mediante pagamento del canone entro il 31 gennaio 1999 con invio della copia della quietanza al Servizio Tributi anche mediante fax.
2. Le concessioni in essere alla stessa data del 1 gennaio 1999 che siano in contrasto con le norme regolamentari sono revocate con determinazione motivata da notificare all'intestatario entro il 20 gennaio 1999

Art. 36

Norma finali

1. Il presente regolamento, una volta divenuto esecutivo la delibera di adozione del Consiglio Comunale, sarà ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1999.
2. L'adozione di questo regolamento, con particolare riferimento a quanto previsto nel precedente art. 34, è resa nota mediante avviso nei quotidiani a pagina locale e con affissione di manifesti.

ALLEGATO A)

ALLEGATO " A "	
STRADARIO	
MARCIANA	CATEGORIA
P.ZA DEL CANTONE	2
SALITA DI GRONDOLA	2
VIA DEL FOSSO	2
SALITA DELLA FORTEZZA	2
VIA DELLE MURA	2
VIA DEL PRETORIO	2
VIA PROV.LE PER POMONTE	2
VIA ROMA	2
VIA APPIANI	2
VIA DEL GIARDINO	2
P.ZA SAN SEBASTIANO	2
P.ZA DELLA RIMEMBRANZA	2
P.ZA DELLA GOGNA	2
B.GO SAN SEBASTIANO	2
VIA SANTA CROCE	2
P.ZA SANTA CATERINA	2
VIA DELLA MARINA	2
VIA DELLE NOCI	2
VIA SANT'AGABITO	2
VIA DELLE CASINE	2
VIA DELLA COSTARELLA	2
VIA CA' DI SANTI	2
P.ZA FOR DI PORTA	2
VIA DELLA COSTE	2
VIA DEL POZZATELLO	2
VIA DELLA MADONNA	2
VIA DEI MONTI	2
VIA GIUSEPPA GENTILI	2
VIA MOZZA	2
VIA DELLE FONTI	2
VIA DEL POIOLO	2
VIA DELLA RENA	2
VIA DEL MACIARELLO	3
VIA DELLA CONCA	3
VIA LA CALA	3
VIA RANDOCCIO	3

POGGIO	CATEGORIA
P.ZA DEL CSTAGNETO	2
P.ZA DEL PESCE	2
P.ZA SAN DEFENDENTE	2
P.ZA SAN NICOLO'	2

VIA DI P.ZA VECCHIA	2
VIA DELL'AMORE	2
P.ZA DEL RECISO	2
VIA SAN NICOLO'	2
VIA FONTANELLA	2
VIA DELLE CATASTE	2
VIA DI CACCIO'	2
VIA DELLA VOLTA	2
VIA DELLE PENTE	2
VIA DEI PINI	2
VIA ULISSE LEONI	2
VIA DEL BONO	2
VIA SAN DEFENDENTE	2
VIA DEL CARMINE	2
VIA PROV.LE PER MARCIANA MARINA	2
VIA DELLE COTI	2
VIA MONTE PERONE	2
VIA DELLA MADONNINA	2
VIA DELLA PORTA	2
VIA DI RIMERCOIO	2
VIA DI LAVACCHIO	3
VIA DI CAMPO BAGNOLO	3
VIA CASE VECCHIE	3
VIA PROV.LE PONTE DELLA CIVILLINA	3
VIA PROV.LE PER POGGIO	2

PROCCHIO	CATEGORIA
VIA DELLE SOLANE	1
VIA DEL MERLO	1
VIA DELLA CICALA	1
VIA DEL MARE	1
C.SO DI PROCCHIO	1
VIA DEI GABBIANI	1
VIA DEGLI OLIVI	1
P.ZA DEI GELSOMINI	1
VIA DELLE MIMOSE	1
VIA DELLE GINESTRE	1
VIA DEI MARMI	1
VIA DI CAMPO ALL'AIA	1
VIA DI GUALDARONE	1
VIA DI VALLE GRANDE	1
VIA DI FONTE AL LECCIO	1
VIA DI REDINOCE	1
VIA SAN FILIPPO NERI	1
P.ZA SAN FILIPPO NERI	1
VIA DELLE CASE	1

VIA DI LITERNO	1
VIA AGNONE	1
VIA DI SAN MARTINO	1
VIA DEL COLLE	1
VIA DI SPARTAIA	1
VIA DELLA PIANA	1

POMONTE	CATEGORIA
VIA DELLE CAVE	3
VIA DEL PORTO VITALE	3
VIA DEI MUSICANTI	3
VIA DEL MAESTRALE	3
VIA SAN BARTOLOMEO	3
VIA DEL PASSATOIO	3
VIA DEGLI ETRUSCHI	3
VIA DEL TRAMONTO	3
VIA DELL'AIA	3
P.ZA SANTA LUCIA	3
VIA G. MARTINI	3
VIA DEL CANCELLO	3
VIA DEGLI OLENADRI	3

CHIESSI	CATEGORIA
VIA DEL TOFONCHINO	3
VIA DELLE VIGNE	3
VIA DELLE PIAZZE	3
VIA DELLE GINESTRE	3
VIA DEL LIBECCIO	3
P.ZA MADONNA DI LORETO	3
VIA DEI GERANEI	3
VIA DELLA SLITA	3
VIA DELLA CHIESA	3
P.ZA DELLA CHIESA	3

COLLE D'ORANO	CATEGORIA
VIA DELLE SPIANATE	3
VIA DELLA GABBIOLA	3
P.ZA DEL COLLE	3
VIA DELLE BUCHE	3
VIA DEI QUATTRO ARCHI	3
VIA DI MORTIGLIANO	3

PATRESI	CATEGORIA
VIA DEL FARO	3
VIA LA GUARDIA	3
VIA DEL MORTAIO	3

VIA PROV.LE PER POMONTE - LOC. PATRESI	3
----------------------------------------	---

ZANCA	CATEGORIA
VIA DELL'AGAVE	3
VIA NUOVA	3
VIA BELLAVISTA	3
VIA DEL FICACCIO	3
VIA SANTA ASSUNTA	3
VIA PROV.LE PER POMONTE - LOC. ZANCA	3

SANT' ANDREA	CATEGORIA
VIA SAN GAETANO	1
VIA COTONCELLO	1
VIA DEI PRATI	1
VIA DELLA FORNACE	1
P.ZA CAPO SANT' ANDREA	1
VIA SANT' ANDREA	1
VIA DEL SERRONE	1
VIA DELLE PIANE	1

ALLEGATO B)

- 1) Categoria di importanza delle strade, aree e spazi
 - a. Frazione di Procchio e S.Andrea – 1,00
 - b. Capoluogo e Poggio – 0,50
 - c. Residue zone del territorio comunale – 0,80
- 2) Valore economico della disponibilità dell'area
 - a. Area di parcheggio limitate ad ore – 1,50
 - b. Mercati e fiere attrezzati – 1,00
 - c. Mercati e fiere non attrezzati – 0,80
 - d. Residue zone del territorio comunale -1,00
- 3) Sacrificio imposto alla collettività e modalità di occupazione
 - a. Occupazione con allocazione stabile di strutture e impianti fissi – 1,20
 - b. Occupazione di cui al n. 1 determinati determinanti sensibile riduzione della viabilità – 1,40
 - c. Occupazione senza allocazione stabile di strutture e impianti fissi – 1,00
 - d. Occupazione per passi carrabili – 0,50

- e. Occupazione per passi carrabili di accesso a distributori di carburanti – 0,30
 - f. Occupazione soprastanti il suolo – 0,20
 - g. Occupazione sottostanti il suolo – 0,10
- 4) Natura dell'attività
- a. Industriali, artigianali, commerciali, pubblici esercizi, professionali e di servizi – 0,80
 - b. Commercio di aree pubbliche, produttori agricoli (occupazione temporanee) – 0,50
 - c. Manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti, spettacoli viaggianti e installazione giochi – 0,20
 - d. Edilizia -0,50
 - e. Distributori di carburanti -0,50
 - f. Erogazione pubblici servizi a rete – 0,50
 - g. Altri usi – 1,00

Comune di MARCIANA (Prov. LIVORNO)

Organo di revisione economico-finanziaria

N. 10 Data 31/3/ 2016	MODIFICA REGOLAMENTO COSAP
-----------------------	----------------------------

L'Organo di Revisione Economico-Finanziaria del Comune intestato, nominato per il triennio 2015/2018 con deliberazione consiliare n. 20, in data 24/07/2015, esecutiva;

Visto l'art. 239, 1° comma, lettera b) del D.lgs. 18/8/2000 n. 267;

Preso atto della proposta di modifica al regolamento COSAP approvato con delibera del Consiglio comunale n.46 del 26/10/1998 e successivamente modificato con delibera n. 47 del 30/5/2013;

Vista la bozza di delibera;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

ESPRIME

parere favorevole alla modifica del regolamento COSAP da sottoporre alla approvazione del Consiglio Comunale.

**L'ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA**

Gianluca Buselli

